

Quesito 29/2024

Rif. Q29/2024

Quesito:

- a) Si può ritenere non soggetta al D.lgs. 105/2015 un'azienda che effettua un'attività di riscaldamento di cisterne/tank scarrati dal mezzo di trasporto, ove contenenti sostanze pericolose soggette al decreto, mediante riscaldamento del contenuto con vapore acqueo, acqua o energia elettrica? La suddetta attività di riscaldamento può essere considerata tra le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto?***
- b) I rifiuti derivanti dall'attività di lavaggio di cisterne/tank e stoccati in deposito temporaneo, devono essere considerati al fine della verifica di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015?***

Presentazione/argomentazione della problematica:

L'azienda svolge attività di lavaggio interno ed esterno di cisterne e container, veicoli industriali, deposito tank vuoti e verifica degli stessi, una volta scarrati dal mezzo di trasporto, secondo le istruzioni fornite dal cliente. Per alcune situazioni vengono anche effettuate attività di depressurizzazione propedeutiche all'attività di lavaggio delle cisterne.

L'azienda, inoltre, offre anche il servizio di riscaldamento delle cisterne, che possono contenere svariate sostanze pericolose ai sensi del regolamento CLP n°1272/08 e s.m.i. nonché al trasporto ADR/RID, le cui schede di sicurezza presentano indicazioni di pericolo H2xx, H3xx, H4xx e EUH.

L'azienda dichiara che nel sito non si effettuano attività di deposito diverse dalla sosta tecnica per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riscaldamento, secondo le indicazioni fornite dal cliente, né tanto meno operazioni di carico/scarico di sostanze pericolose (o non pericolose), sia in forma sfusa che confezionata.

L'azienda dichiara inoltre che la presenza di sostanze pericolose all'interno del sito è strettamente limitata alle sole esigenze connesse con le operazioni di riscaldamento delle cisterne, che consentono al cliente di completare il trasporto e la consegna del prodotto presso il destinatario finale.

L'unica operazione che coinvolge le suddette sostanze pericolose consiste nel collegare, in aree e postazioni appositamente dedicate ed attrezzate allo scopo (in numero di 35), dotate delle necessarie misure di contenimento di eventuali perdite, la cisterna contenente il prodotto da riscaldare con un apposito sistema di riscaldamento a vapore, acqua calda o energia elettrica, in funzione delle indicazioni fornite dal cliente e della temperatura da raggiungere, nonché della tipologia e delle caratteristiche tecniche e dimensionali dei dispositivi di riscaldamento (di cui la cisterna è dotata per poter riscaldare il prodotto presente all'interno). Il circuito di raffreddamento/riscaldamento

non può venire a contatto con il liquido, essendo collocato nella camicia esterna coibentata della cisterna stessa; sono inoltre presenti dispositivi automatici di termostatazione, con allarme e blocco in caso di superamento della temperatura massima impostata, con rimando della segnalazione a soggetti reperibili mediante combinatore GSM.

Queste operazioni sono sottese a procedure che avvengono sotto il controllo del personale addetto, che si avvale altresì di un software di controllo e verifica preliminare dell'accettabilità delle disposizioni impartite dal cliente sulla base del riconoscimento di alcuni parametri, che consentono di effettuare in sicurezza l'operazione di riscaldamento alla temperatura richiesta. Le operazioni di riscaldamento vengono effettuate solamente per consentire lo scarico presso il destinatario del prodotto presente nel contenitore, una volta arrivato a destinazione, altrimenti impossibile per la sua viscosità. Viene pertanto reso fluido il prodotto senza però manipolarlo in maniera diretta.

In relazione al punto a) del quesito, si rappresenta che il D.lgs. 105/2015 non si applica *"...al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, ..., comprese le attività di carico e scarico..., al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto"* (art.2 c.2 lett. c)).

La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che le attività ivi elencate rientrano nel campo di applicazione degli accordi sul trasporto ADR/RID (la cui applicazione sul territorio nazionale è sancita dal d.lgs. 35/2010 di recepimento della direttiva 2008/68/CE e successivi ATP), come si può evincere dal contenuto dei punti 1.1.2.1 (campo di applicazione) e 1.2.1 (definizioni, in particolare quella di "trasporto") degli accordi stessi¹. Le attività effettuate all'interno di uno stabilimento non coperte dagli accordi rientrano evidentemente nel campo di applicazione del D.lgs. 105/2015.

Le attività di lavaggio interno ed esterno di cisterne e container, veicoli industriali, deposito tank vuoti e verifica degli stessi, ove contenenti sostanze pericolose soggette al D.lgs. 105/2015, oltre che le attività di depressurizzazione propedeutiche all'attività di lavaggio e quelle di riscaldamento, non rientrano tra quelle incluse nei punti sopra citati e, di conseguenza, non possono essere assimilate a quelle del mero trasporto di sostanze pericolose e deposito temporaneo intermedio. Il tutto alla luce innanzitutto del fatto che i contenitori sono scarrati dal mezzo di trasporto, quindi non più legati al concetto di trasporto e deposito direttamente connesso, oltre che per la presenza di fasi assimilabili a quelle di un processo (es. riscaldamento, depressurizzazioni, ecc.), con relativa necessità di controlli operativi (legati ad es. alla temperatura), eventuale

¹ ADR e RID al punto 1.1.2.1), specificano oltre alle merci pericolose il cui trasporto internazionale è proibito, le merci pericolose il cui trasporto internazionale è autorizzato e le condizioni riguardanti tali merci (comprese le esenzioni), per quanto concerne in particolare:

- la classificazione delle merci, compresi i criteri di classificazione e i relativi metodi di prova;
- l'utilizzazione degli imballaggi (compreso l'imballaggio in comune);
- l'utilizzazione delle cisterne (compreso il loro riempimento);
- le procedure di spedizione (comprese la marcatura e l'etichettatura dei colli e la placcatura e la marcatura dei mezzi di trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste);
- le disposizioni concernenti costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e delle cisterne;
- l'utilizzazione dei mezzi di trasporto (compreso il carico, il carico in comune e lo scarico).

La definizione di "Trasporto" contenuta al punto 1.2.1 di ADR e RID è la seguente: il cambiamento di luogo delle merci pericolose, comprese le soste richieste dalle condizioni di trasporto e la sosta delle merci pericolose nei veicoli, cisterne e container, richiesta dalle condizioni del traffico prima, durante e dopo il cambiamento di luogo. La presente definizione comprende ugualmente la sosta temporanea intermedia delle merci pericolose ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto (trasbordo). Ciò a condizione che i documenti di trasporto dai quali risultano il luogo di spedizione e il luogo di ricezione siano presentati a richiesta e a condizione che i colli e le cisterne non siano aperti durante la sosta intermedia, salvo a fini di controllo da parte delle autorità competenti

attivazione di dispositivi di allarme e blocco (con il supporto di apposite procedure) e, per alcune fasi, apertura. Il sito, tra l'altro sotto il controllo di un gestore unico, si può quindi intendere quale stabilimento, secondo l'art.3 c.1 lett. a) del D.lgs. 105/2015.

In relazione al punto b), si evidenzia che l'azienda smaltisce i rifiuti prodotti derivanti dall'attività di lavaggio precedentemente descritti e stoccati in deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. bb) del D.lgs. 152/06.

I suddetti rifiuti, secondo la nota 5 dell'allegato 1 al D.lgs. 105/2015, devono essere considerati ai fini dell'assoggettabilità, da trattare in base alle loro proprietà di pericolosità come una miscela per la quale è obbligo del gestore individuarne la classificazione.

Risposta:

- a) Le attività di lavaggio interno ed esterno di cisterne, container e veicoli industriali, di deposito di tank vuoti e della loro verifica, così come le operazioni di depressurizzazione preliminari al lavaggio e di riscaldamento, non possono essere considerate equivalenti al mero trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio. Questo sia per le modalità con cui tali attività vengono condotte (i contenitori vengono scaricati o scollegati dal mezzo di trasporto), sia per la natura stessa delle operazioni, che sono assimilabili a quelle di un processo, con relativi controlli operativi, dispositivi di allarme e blocco. Inoltre, il sito in cui si svolgono è sotto il controllo di un unico gestore. Di conseguenza, l'azienda può essere considerata uno "stabilimento" ai sensi del D.Lgs. 105/2015, qualora le sostanze pericolose soggette a tale decreto fossero presenti, in una qualunque delle fasi operative sopra descritte, in quantità superiori alle soglie stabilite nel decreto stesso***
- b) I rifiuti prodotti derivanti dall'attività di lavaggio e stoccati in deposito temporaneo devono essere considerati ai fini dell'assoggettabilità al D.lgs. 105/2015, da trattare in base alle loro proprietà di pericolosità come una miscela per la quale è obbligo del gestore individuarne la classificazione e valutare l'eventuale superamento delle soglie quantitative.***